PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0061(CNS)
2004/0062(CNS)
2004/0063(COD)

16.12.2004

* e *III
PROGETTO DI RELAZIONE

1. sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica
(COM(2004)0178 – C6-0011/2004 – 2004/0061(CNS))

2. sulla proposta di raccomandazione del Consiglio volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea
(COM(2004)0178 – C6-0012/2004 – 2004/0062(CNS))

3. sulla proposta di raccomandazione del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea
(COM(2004)0178 – C6-0013/2004 – 2004/0063(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Vincent Peillon

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

1. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO … 5

2. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .. 14

3. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .. 16

MOTIVAZIONE …… 18

1. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (COM(2004)0178 – C6-001/2004 – 2004/0061(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0178)[1],

– visto l'articolo 63, paragrafo 3), lettera a) e punto 4) del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0011/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 4
(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure	(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.

convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, ***che promuovano la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica,*** che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.

Motivazione

Il numero di ricercatrici, in particolare nel settore scientifico, è ancora notevolmente inferiore a quello degli uomini, meno del 50% a livello europeo. Eppure, tra i giovani ventenni vi sono più donne laureate che uomini. Le donne si scontrano con ostacoli che è necessario abbattere perché siano meglio rappresentate nelle carriere scientifiche e negli organi decisionali.

Emendamento 2
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Il ricongiungimento familiare rappresenta un aspetto fondamentale se non una condizione preliminare alla mobilità dei ricercatori ed è opportuno agevolare la venuta della loro famiglia al fine di preservare l'unità familiare.

Motivazione

Il ricongiungimento familiare rappresenta un elemento importantissimo per il ricercatore cittadino di paesi terzi che intende stabilirsi in Europa. La difficoltà di farsi raggiungere dalla propria famiglia costituisce un freno importante alla mobilità e ciò può indurlo a scegliere un'altra destinazione. E' pertanto fondamentale facilitare l'ingresso e il soggiorno dei congiunti dei ricercatori ammessi dall'Unione europea nel suo territorio.

Emendamento 3
Considerando 12 ter (nuovo)

(12 ter) I familiari dovrebbero pertanto poter raggiungere il ricercatore in un altro Stato membro a condizioni più favorevoli di quelle previste dalla direttiva

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare[1], in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro nello Stato membro interessato,

---

[1] GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

Motivazione

La proposta della Commissione rinvia alla direttiva adottata dal Consiglio il 22 settembre 2003, del tutto insoddisfacente ed inadeguata alla categoria di cui ci occupiamo oggi. I congiunti del ricercatore devono beneficiare di agevolazioni per quanto riguarda la loro ammissione sul territorio dello Stato membro ospite e l'accesso al mercato del lavoro.

Emendamento 4
Articolo 1

La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi ***negli Stati membri*** di durata superiore a tre mesi per effettuare un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con ***un istituto di ricerca***.	La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi ***nell'Unione europea*** di durata superiore a tre mesi per effettuare un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con ***uno o più istituti autorizzati in uno o più Stati membri***.

Motivazione

Si tratta di allineare tale articolo all'articolo 13, che prevede la possibilità per il cittadino di un paese terzo di condurre il suo progetto di ricerca in più Stati membri e di firmare più convenzioni di accoglienza. L'Unione europea deve essere considerata quale uno spazio comune di ricerca in cui vige la libera circolazione delle persone.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 2

2. ***La domanda*** di autorizzazione ***è presentata dall'istituto interessato*** all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro ed è corredata, in funzione delle circostanze, da informazioni sulle sue funzioni giuridiche o oggetto sociale e	2. ***Le domande*** di autorizzazione ***sono presentate dagli istituti pubblici o privati*** all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro ed è corredata, in funzione delle circostanze, da informazioni sulle sue funzioni giuridiche o oggetto sociale e

dalla prova che esso effettua attività di ricerca.	dalla prova che esso effettua attività di ricerca.

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere la coerenza con l'emendamento riguardante il comma successivo e che propone che l'accordo valga per un periodo di 5 anni prorogabili sia per gli **istitut***i pubblici che privati.*

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 (nuovo)

	L'autorizzazione accordata ad un istituto di ricerca ha una validità di cinque anni prorogabili.

Motivazione

La proposta della Commissione prevede un'autorizzazione illimitata qualora l'istituto interessato si dedichi essenzialmente ad attività di ricerca. Sembra più opportuno limitare in linea generale la durata dell'autorizzazione a cinque anni, pur prevedendo possibilità di proroga, cosa che garantisce un controllo regolare. L'emendamento è complementare agli emendamenti 7 e 8.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 3

3. Gli Stati membri ***autorizzano per una durata illimitata di tempo gli istituti pubblici e privati la cui funzione principale è realizzare attività di ricerca e gli istituti di insegnamento superiore degli Stati membri, conformemente alla loro normativa o pratica amministrativa***.	3. Gli Stati membri ***possono esigere, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto dell'istituto di ricerca in base al quale quest'ultimo si assume la responsabilità del rimborso delle spese di soggiorno, sanitarie e di ritorno, finanziate dai fondi pubblici, qualora il ricercatore soggiorni illegalmente nel territorio dello Stato membro interessato. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la scadenza della convenzione di accoglienza.***

Motivazione

E' importante responsabilizzare gli istituti di ricerca, tenendo conto del ruolo fondamentale loro riconosciuto nell'ammissione di cittadini di paesi terzi. Al fine di evitare abusi, essi

devono sostenere le spese originate dal soggiorno irregolare dei ricercatori per un periodo di sei mesi a decorrere dalla scadenza della convenzione. Il periodo di un anno previsto dalla Commissione rischiava di scoraggiare gli istituti, mentre quello di sei mesi risponde al principio di proporzionalità.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri autorizzano per una durata illimitata di tempo gli istituti pubblici a condizione che questi effettuino attività di ricerca complementari alle loro funzioni principali.	***soppresso***

Motivazione

Sostituito dal testo dell'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 5

5. Gli Stati membri autorizzano gli istituti privati per un periodo di cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se essi svolgono attività di ricerca complementari al loro oggetto sociale.	***soppresso***

Motivazione

Sostituito dal testo dell'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 6

6. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, l'istituto di ricerca si impegna, nei confronti dello Stato membro di accoglienza ad assumersi a carico le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di viaggio di ritorno dei ricercatori che accoglie e a fornire loro il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3. La responsabilità dell'istituto di ricerca si estende all'anno successivo alla data di	***soppresso***

scadenza della convenzione di accoglienza di cui all'articolo 5 o alla data in cui l'istituto ha avvisato lo Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del sopraggiungere di un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza finché il ricercatore non abbia lasciato il territorio dell'Unione europea.	

Motivazione

Sostituito dal testo dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

b) il ricercatore deve disporre per il proprio soggiorno di risorse mensili sufficienti, conformemente all'importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro per far fronte alle proprie necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.	*(Non concerne la versione italiana)*

Motivazione

Riguarda la versione inglese. Occorre garantire ai ricercatori gli stessi diritti di cui beneficiano i cittadini comunitari. Occorre tassativamente permettere ai ricercatori di avere accesso al sistema di assicurazione sulle malattie.

Emendamento 12
Articolo 7

Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per una durata pari ***o superiore a un anno e lo rinnovano di anno in anno se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6. Se la durata dei lavori di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari alla durata dei lavori***.	Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per una durata pari ***alla durata della convenzione di accoglienza***.

Motivazione

Se veramente si vuole incoraggiare i ricercatori dei paesi terzi a venire a lavorare nell'Unione europea, occorre semplificargli al massimo le formalità amministrative. Sembra logico far coincidere la durata del titolo di soggiorno con la durata della convenzione piuttosto che di prevedere un titolo di soggiorno rinnovabile annualmente.

Emendamento 13
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Congiunti

1. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione dei congiunti di un ricercatore cittadino di un paese terzo allorché essa non è obbligatoria.

2. La durata della validità del titolo di soggiorno del congiunto del ricercatore è identica a quella del titolo di soggiorno rilasciato al ricercatore nei limiti consentiti dalla durata di validità dei loro documenti di viaggio.

3. Il rilascio di un titolo di soggiorno ai congiunti del ricercatore ammesso in uno Stato membro non deve essere subordinato ad una durata di soggiorno minima del ricercatore.

Motivazione

Il ricongiungimento familiare è una delle condizioni preliminari per richiamare i cittadini di paesi terzi nello Spazio europeo della ricerca. Gli Stati ospiti devono attuare misure che favoriscano la venuta dei congiunti del ricercatore. Ciò sarà determinante per la sua scelta di stabilirsi temporaneamente fuori del suo paese di origine.

Emendamento 14
Articolo 13

1. ***I beneficiari di un permesso di soggiorno rilasciato in applicazione della presente direttiva possono, avvalendosi di tale permesso e di un passaporto o documento di viaggio equivalente, purché validi, effettuare una parte del proprio progetto di ricerca sul territorio di un***	1. ***Il cittadino di uno Stato terzo ammesso in veste di ricercatore a titolo della presente direttiva è autorizzato a condurre una parte dei suoi lavori di ricerca in uno Stato membro alle condizioni previste dal presente articolo.***

altro Stato membro purché tale progetto non sia considerato dallo Stato membro interessato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Se del caso, viene firmata, in considerazione del periodo di tempo necessario per effettuare tale parte delle ricerche, una nuova convenzione di accoglienza sulla cui base i ricercatori ricevono un permesso di soggiorno del secondo Stato membro.

2. ***Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata per i cittadini di paesi terzi che non beneficiano del regime di equivalenza reciproca previsto dall'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.***

2. ***Qualora il ricercatore soggiorni per una durata non superiore a tre mesi in un altro Stato membro, egli può condurre i suoi lavori di ricerca sulla base della convenzione di accoglienza conclusa con il primo Stato membro, purché disponga di risorse sufficienti in quest'altro Stato membro e non sia considerato da quest'ultimo una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica.***

3. Qualora il ricercatore soggiorni più di tre mesi in un altro Stato membro, gli Stati membri possono esigere la conclusione di una nuova convenzione di accoglienza per i suoi lavori di ricerca nello Stato membro interessato. In ogni caso, occorre ottemperare alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 per quanto riguarda l'altro Stato membro.

4. Qualora la legislazione applicabile subordini l'esercizio della mobilità all'ottenimento di un visto o di un titolo di soggiorno, tale visto o titolo è accordato immediatamente entro un termine che non ostacoli il proseguimento della ricerca, pur lasciando alle autorità competenti un congruo lasso di tempo per l'esame della domanda.

Gli Stati membri non esigono dal ricercatore che egli lasci il loro territorio al fine di presentare la sua domanda di visto o di titolo di soggiorno.

Motivazione

L'articolo sulla mobilità è uno dei più importanti della direttiva. Occorre permettere al ricercatore di condurre il suo progetto di ricerca in più Stati membri. A tal fine le formalità devono essere quanto più flessibili. Ciò premesso, è legittimo, rispetto alle responsabilità che gravano sugli istituti di ricerca, prevedere la firma di una nuova convenzione ove il ricercatore intendesse restare più di tre mesi fuori del paese "ospite" dal quale si allontana provvisoriamente.

Emendamento 15
Articolo 18

La Commissione riferisce regolarmente – e per la prima volta ***entro il (…*)*** al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie. Gli Stati membri trasmettono a tal fine alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione della presente direttiva.	La Commissione riferisce regolarmente – e per la prima volta ***due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva,*** al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri ***nonché sullo stato di applicazione delle misure previste dalle due raccomandazioni del Consiglio volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea*** e propone, ove opportuno, le modifiche ***e le integrazioni*** necessarie ***alla direttiva e all'eventuale conversione della seconda raccomandazione in regolamento.*** Gli Stati membri trasmettono a tal fine alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione della presente direttiva.

**** (Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva)***

Motivazione

E' fondamentale che la Commissione controlli l'attuazione, non soltanto della direttiva, bensì anche delle due raccomandazioni ad essa collegate e che, a seguito della sua valutazione, possa proporre di trasformare i due strumenti non vincolanti in una modifica della direttiva, da un lato, e di adottare un regolamento, dall'altro.

2. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di raccomandazione del Consiglio volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (COM(2004)0178 – C6-0012/2004 – 2004/0062(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0178)[1],

– visto l'articolo 63 del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0012/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 16 Considerando 4
(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre	(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.	promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, ***che promuovano la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica,*** che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.

Motivazione

Il numero di ricercatrici, in particolare nel settore scientifico, è ancora notevolmente inferiore a quello degli uomini, meno del 50% a livello europeo. Eppure, tra i giovani ventenni vi sono più donne laureate che uomini. Le donne si scontrano con ostacoli che è necessario abbattere perché siano meglio rappresentate nelle carriere scientifiche e negli organi decisionali.

3. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di raccomandazione del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (COM(2004)0178 – C6-0013/2004 – 2004/0063(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0178)[1],

– visto l'articolo 62, paragrafo 2), lettera b), punto ii) del trattato CE,

– visto l'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0013/2004),

– visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; del trattato CE;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 17 Considerando 4
(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per	(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.	conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, ***che promuovano la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica,*** che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.

Motivazione

Il numero di ricercatrici, in particolare nel settore scientifico, è ancora notevolmente inferiore a quello degli uomini, meno del 50% a livello europeo. Eppure, tra i giovani ventenni vi sono più donne laureate che uomini. Le donne si scontrano con ostacoli che è necessario abbattere perché siano meglio rappresentate nelle carriere scientifiche e negli organi decisionali.

MOTIVAZIONE

Contesto delle proposte della Commissione

La Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo un pacchetto di misure miranti ad agevolare l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi nell'Unione europea.

Tali proposte dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati a Lisbona e a Barcellona.

A Lisbona, nel 2000, l'Unione europea si è fissata l'obiettivo di divenire l'economia dell'innovazione più competitiva e più dinamica del mondo.

Poiché una delle chiavi del successo di tale strategia consiste nel dare un nuovo impulso alla politica della ricerca europea, il Consiglio europeo ha avallato le proposte della Commissione europea del gennaio 2000 miranti a realizzare uno Spazio europeo della ricerca. L'idea era quella di aprire i sistemi di ricerca nazionali e uno degli strumenti scelti è stato quello del rafforzamento della mobilità dei ricercatori, opzione confermata in seguito a più riprese.

La mobilità è infatti un elemento essenziale dell'acquisizione e del trasferimento di conoscenze. Essa rafforza il livello generale della ricerca europea grazie al trasferimento di competenze e alla creazione di reti di scienziati.

Tali considerazioni sono state tenute presenti in seno al 6° PQRS il quale, attraverso l'attività "Risorse umane e mobilità" destina 1,6 miliardi di euro alle azioni a favore della formazione, della mobilità e dello sviluppo delle carriere dei ricercatori.

Ciò premesso, la mobilità va perseguita non solo in seno all'Unione europea bensì anche nel quadro di scambi con i paesi terzi.

L'accoglienza di ricercatori cittadini di paesi terzi è pertanto indispensabile se si vuol raggiungere l'obiettivo fissato a Barcellona di destinare il 3% del PIL degli Stati membri ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Infatti, ciò presuppone che l'UE assuma 700.000 ricercatori entro il 2010. Ora, l'UE non dispone nel suo territorio del necessario serbatoio di ricercatori.

E' di conseguenza imperativo rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'ingresso di scienziati nel territorio dell'UE.

L'idea di creare un titolo specifico per i ricercatori cittadini di paesi terzi è stata suggerita nel 2001 in una comunicazione, la cui attuazione ha permesso di sviluppare una stretta cooperazione tra la Commissione e i ministeri della giustizia o dell'interno degli Stati membri.

Infatti, non bisogna dimenticare che, se la proposta tratta della questione dei ricercatori e interessa in primo luogo la DG Ricerca, essa rientra essenzialmente nelle competenze della politica di immigrazione e dunque della DG JAI, come dimostra la scelta delle basi giuridiche.

Occorre trovare un equilibrio tra l'urgenza di imprimere uno slancio allo Spazio europeo della ricerca e gli imperativi in materia di immigrazione e di sicurezza del territorio. All'occorrenza, e per risolvere eventuali conflitti, occorre partire dal principio secondo cui il ricercatore non è un qualunque lavoratore migrante. Egli appartiene alla categoria di migranti altamente qualificati, per la quale la Commissione, nella sua comunicazione "Politica comunitaria in materia di immigrazione", del 22 novembre 2000, ha optato chiaramente a favore di una riapertura controllata dei canali di immigrazione legali.

Contenuto delle proposte

La Commissione ha previsto strumenti di varia natura:
– la **direttiva** riguarda più specificamente l'ammissione dei ricercatori, le condizioni di ingresso e di soggiorno per oltre tre mesi, i loro diritti e il campo d'applicazione della legislazione comunitaria in materia. Essa prevede un ruolo rafforzato per gli istituti di ricerca e contempla un titolo di soggiorno indipendente dallo statuto di ricercatore

– la **prima raccomandazione** mira ad anticipare l'applicazione della direttiva, invitando gli Stati membri ad adottare progressivamente misure che agevolino l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi e segnatamente il rilascio del titolo di soggiorno, il ricongiungimento familiare e la cooperazione operativa tra Stati membri e Commissione

– la **seconda raccomandazione** tratta della questione dei visti di breve soggiorno per rispondere ai bisogni particolari dei ricercatori che devono, ad esempio, intervenire in colloqui o conferenze. Per tale raccomandazione il Parlamento è chiamato a pronunciarsi in **codecisione**.

Posizione del relatore

Il relatore si compiace dell'iniziativa mirante ad agevolare l'ingresso nell'Unione europea di ricercatori cittadini di paesi terzi.

Egli condivide la visione d'insieme del pacchetto di misure proposte e sottolinea l'importanza di dare attuazione a misure miranti a richiamare scienziati nello Spazio europeo della ricerca, creando le condizioni perché i ricercatori restino nel territorio dell'UE.

Il relatore ricorda che la Comunità scientifica attende da più anni una regolamentazione in materia ed insiste perché la direttiva in questione entri in vigore quanto prima. Egli deplora a tale proposito, che il Consiglio preveda la possibilità di derogare nel corso dei due anni successivi alla sua entrata in vigore al sistema proposto, cosa che equivale ad un rinvio al 2009! Ciò è del tutto contrario all'urgenza della situazione.

Sulla procedura

Il relatore esprime la sua profonda insoddisfazione per i metodi del Consiglio. Esso è invero giunto ad un accordo politico sulla direttiva, il 19 novembre 2004, e sulla prima raccomandazione, il 26 maggio 2004, ancora prima che si svolgesse il primo scambio di opinioni al Parlamento europeo. Ciò significa che il Parlamento è *de facto* privato dei suoi poteri.

Il relatore si attende che in futuro sia rispettato il principio di una cooperazione leale tra le istituzioni, cioè che il Consiglio si astenga dal prendere decisioni prima che il Parlamento si sia pronunciato.

La motivazione e gli emendamenti terranno conto di conseguenza del testo dell'accordo politico.

Il relatore invita il Consiglio a rivedere la sua posizione alla luce degli emendamenti del Parlamento europeo.

Sul contenuto delle proposte

L'autorizzazione accordata agli istituti "di accoglienza" (Direttiva – articolo 4)
Il relatore ritiene che non sia opportuno accordare l'autorizzazione in modo illimitato. Egli auspica un'autorizzazione per una durata di 5 anni prorogabili. Inoltre, occorre ridurre a sei mesi il periodo durante il quale l'istituto continuerà ad essere responsabile del ricercatore successivamente alla scadenza della convenzione.

Immigrazione legale (Direttiva articoli 7 e 15/Prima raccomandazione punti 1 e 2)
Il relatore ritiene che tale pacchetto di misure possa essere considerato un primo strumento comunitario di immigrazione legale. Infatti, questa direttiva che impone agli Stati l'obbligo di rilasciare il titolo di soggiorno ai ricercatori dietro presentazione della convenzione di accoglienza, rende caduca qualsiasi forma di quota o gestione nazionale degli ingressi di ricercatori. La Commissione ha previsto che il titolo di soggiorno dovrà essere rilasciato entra trenta giorni a decorrere dalla domanda. Il Consiglio non è apparentemente disposto ad accettare un tale termine, che pure è essenziale ai fini dell'efficacia della procedura.

Per quanto riguarda l'immigrazione legale dei ricercatori, va sostenuta una disposizione molto positiva: il rilascio del titolo di soggiorno dispensa dalla domanda di permesso di lavoro.

Prima della soppressione totale preconizzata dalla direttiva, gli Stati membri sono invitati nella prima raccomandazione a scegliere tra la dispensa o la concessione di pieno diritto del permesso.

Ricongiungimento familiare (Prima raccomandazione – punto 3)
Il relatore si compiace della volontà del Consiglio di includere nella direttiva disposizioni concernenti il ricongiungimento familiare, mentre la Commissione aveva affrontato tale materia solo nella prima raccomandazione. Egli deplora nondimeno il carattere opzionale del ricongiungimento familiare, che lascia la scelta finale agli Stati membri.

Egli deplora altresì che non vi sia alcuna disposizione relativa ad altri aspetti connessi al ricongiungimento familiare, quale l'accesso al lavoro per il coniuge del ricercatore.

Nel contempo, il Consiglio ha soppresso nella prima raccomandazione i riferimenti al ricongiungimento familiare . E' preferibile mantenerli perché erano molto più precisi e dettagliati.

Ritiro o non rinnovo del titolo di soggiorno (Direttiva – articolo 8)
Il relatore appoggia la proposta alla Commissione che mira a limitare il ritiro o il non rinnovo del titolo di soggiorno a motivi "gravi" di infrazione all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica nonché a quello che precisa che "l'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno" non giustifica il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento del territorio dello Stato membro. Egli deplora fortemente che il Consiglio abbia soppresso tale paragrafo, che è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La mobilità dei ricercatori nell'UE (Direttiva – articolo 13)
La direttiva tiene conto del fatto che i ricercatori sono indotti a viaggiare per motivi di lavoro. Si prevede pertanto che il titolare di un titolo di soggiorno rilasciato conformemente a tale testo possa effettuare una parte delle sue ricerche nel territorio di un altro Stato membro ove ricorrano talune condizioni. Il relatore desidera chiarire le proposte della Commissione, prevedendo che trascorso un periodo di oltre tre mesi in un altro Stato membro occorrerà ottenere nello Stato membro ospite una nuova convenzione e un nuovo titolo di soggiorno.

Domande di ammissione (Direttiva – articolo 14)
Il relatore condivide il parere della Commissione: occorre permettere ai ricercatori di presentare una domanda di ammissione dopo il loro arrivo sul territorio di uno Stato membro, sia per motivi di studio che per vacanze. Il Consiglio ha previsto per contro di lasciare a ciascuno Stato membro la scelta di offrire o no tale possibilità.